

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DELL'OSSO, ACONE, PUTIGNANO,  
IANNONE, PERRICONE, MONTINARO e DIPAOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1990

Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari e di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni

ONOREVOLI SENATORI. – Difficilmente i voti di una popolazione hanno trovato così ampia giustificazione come nel caso della aspirazione manifestata dalla terra di Capitanata per la istituzione di una sezione della corte di appello di Bari in Foggia. Sul piano storico, che tuttavia costituisce una preziosa avvisaglia delle esigenze della cittadinanza, non sarà inutile ricordare un deliberato del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucera del 16 novembre 1955 che autorizzava il presidente del consiglio dell'Ordine dell'epoca ad intervenire ad una riunione che si sarebbe tenuta presso il tribunale di Foggia per sollecitare azioni ed interventi per la istituzione in Foggia di una sezione della corte di appello di Bari. Il discorso

non è stato mai abbandonato e si è andato arricchendo nel corso degli anni di ulteriori motivazioni che hanno ormai reso improrogabile la istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello e di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni.

Che questa aspirazione non si inquadri nelle sterili istanze di campanile, ma risponda invece alla esigenza di rendere accessibile ed efficiente il servizio giustizia, è comprovato da una serie di considerazioni.

1. Dal punto di vista geografico la provincia di Foggia si identifica con la terra di Capitanata, che è una delle tre aree, insieme con il Salento e la Terra di Bari,

che costituiscono la regione Puglia. Si atteggia quindi la Capitanata come area geografica a sè, con una propria storia, una propria cultura ed uno sviluppo agricolo, industriale e turistico particolare.

È un'area di vastissime dimensioni. La provincia di Foggia è infatti la terza d'Italia per estensione, con una superficie di 7.000 chilometri quadrati ed una popolazione che ha superato i 700.000 abitanti. Va ricordato che il Consiglio regionale della Puglia, nella seduta del 28 aprile 1982, approvando il piano di sviluppo regionale individuava nell'arco ionico-salentino, nella Puglia centrale e nella Capitanata i tre grandi sistemi urbani della regione verso i quali indirizzare gli interventi di sviluppo economico.

Inoltre la istituzione recente dell'università a Foggia è la conferma della rilevanza sul piano culturale e sociale della Capitanata.

2. La provincia di Foggia è suddivisa in due circondari giudiziari, che fanno capo a Foggia ed a Lucera. Fino alla riforma delle preture, la provincia di Foggia contava ventiquattro preture: quattordici nel circondario di Foggia e dieci nel circondario di Lucera. Il lavoro, sia civile che penale, di queste sedi di giustizia è in continuo incremento. Dai rilevamenti degli ultimi anni emerge che il 50 per cento del carico delle cause civili e penali della corte di appello di Bari proviene dai tribunali di Foggia e di Lucera. L'incremento del lavoro civile è giustificato dallo sviluppo economico della provincia, a motivo degli insediamenti industriali, della espansione della agricoltura e del turismo, che, soprattutto nel promontorio garganico, ha avuto uno sviluppo rilevantisimo in questi ultimi decenni, a livello anche internazionale.

Quanto al penale, si è dovuto constatare un notevole aumento del carico. Infatti, fino ad alcuni anni addietro si poteva parlare di una «delinquenza tradizionale», che trovava la sua espressione soprattutto nell'abigeato e nelle faide familiari tipiche delle zone garganiche; oggi invece si deve riscontrare una impennata della delinquenza, che non esclude collegamenti con le grosse organizzazioni criminali che opera-

no nel campo della droga, delle estorsioni, dei sequestri di persona. Illuminante in proposito è la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia, che ha svolto nell'anno 1989 accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Puglia. Ebbene, per quel che concerne la provincia di Foggia, la Commissione, alla luce di quanto è emerso dai processi celebratisi in questi ultimi anni (dei 165 imputati del processo celebrato a Bari per la violazione dell'articolo 416-bis del codice penale, 25 erano del foggiano), ha concluso che «non può escludersi che la criminalità locale si sia strutturata su modelli organizzativi e comportamentali di altre pericolose realtà criminali, quali la camorra, la 'ndrangheta e la mafia, non trascurando interessati e stabili collegamenti con esse, soprattutto nel campo del contrabbando di tabacchi esteri e del traffico di droga». La Commissione ha inoltre riscontrato una organizzazione criminosa che opera nel campo dell'agricoltura con numerose frodi ai danni della Comunità economica europea mediante la consumazione di consistenti truffe nei confronti dell'AIMA. Anche in questo campo si apprezzano collegamenti con famiglie del napoletano operanti nell'ambito della camorra. La Commissione ha quindi individuato ben cinque zone di insediamenti criminali: la zona dell'Ofanto, del Sud Tavoliere, di Foggia, di San Severo e del Gargano, rilevando la inadeguatezza dell'intervento della giustizia per la cronica carenza del personale giudicante ed inquirente. Ed ha concluso l'indagine con un vero e proprio grido d'allarme, affermando che «occorre convincersi che sono in gioco le sorti dell'avvenire democratico della provincia di Foggia».

Il richiamo alla relazione della Commissione parlamentare antimafia convince della assoluta necessità di rinforzare le strutture giudiziarie nella provincia di Foggia. Occorre infatti che la giustizia intervenga con rapidità ed efficienza; occorre che il cittadino dabbene si senta protetto dallo Stato ed il delinquente, per converso, non si senta protetto dalla latitanza dello Stato.

È ben noto che, per il carico gravante sulla corte di appello di Bari, i processi vengono discussi con notevole ritardo. In tal modo non soltanto aumenta la sfiducia nell'intervento dello Stato, specie in presenza di processi che creano particolare allarme sociale, ma, a motivo della decorrenza dei termini di carcerazione preventiva, può accadere che venga restituita la libertà a personaggi coinvolti in grosse attività criminali. Una sezione della corte di appello in Foggia consentirebbe, senza dubbio, una definizione dei processi in tempi più ragionevoli ed avrebbe altresì l'effetto di restituire la fiducia nella autorità dello Stato e di scoraggiare la delinquenza.

3. Alle argomentazioni fin qui svolte si aggiunge altresì la eccentricità della provincia di Foggia, e soprattutto delle zone subappenniniche e garganiche, rispetto a Bari. La notevole distanza dal capoluogo barese, specie a seguito dello spostamento della competenza delle impugnazioni alle sentenze pretorili a favore della corte di appello, ha l'effetto di scoraggiare il con-

dannato dal proporre appello, con una vera e propria negazione di giustizia. Infatti, se Foggia dista da Bari 130 chilometri, i centri più settentrionali della provincia distano dal capoluogo barese fino a 200 chilometri; il che comporta disagi e soprattutto notevoli oneri economici per affrontare la difesa su Bari. La Giustizia in questo modo appare sempre irraggiungibile per il cittadino e la presenza dello Stato più evanescente che mai.

Non sarà inutile ricordare che tutti i comuni della provincia e soprattutto i comuni del Gargano e del sub-Appennino avvertono la esigenza di una più efficiente presenza dello Stato; tant'è che i consigli comunali già da vari anni hanno votato ordini del giorno in appoggio alle iniziative intraprese per la istituzione di una sezione della corte di appello di Bari.

In considerazione di quanto innanzi, appare giustificata ed indilazionabile la istituzione in Foggia di una sezione della corte di appello e di una sezione del tribunale per i minorenni.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È istituita in Foggia una sezione distaccata della corte d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e di Lucera.

**Art. 2.**

1. È istituita in Foggia una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Foggia e di Lucera.

**Art. 3.**

1. È istituita in Foggia la sezione distaccata del tribunale per i minorenni.

**Art. 4.**

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento degli uffici di cui agli articoli 1, 2 e 3, rivedendo le piante organiche nell'ambito delle attuali dotazioni dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia. In ogni caso gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione di essi devono essere contenuti nei limiti degli attuali stanziamenti di bilancio del predetto Ministero.

**Art. 5.**

1. Il Governo è autorizzato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata

di corte d'appello, della corte d'assise di appello e della sezione distaccata del tribunale per i minorenni di cui alla presente legge.

Art. 6.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti ai sensi degli articoli precedenti, gli affari civili e penali pendenti davanti la corte d'appello di Bari ed ora appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione distaccata di corte d'appello, della corte d'assise di appello o della sezione distaccata del tribunale per i minorenni, di cui alla presente legge, sono devoluti d'ufficio alla cognizione degli anzidetti uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali sia stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data predetta.